

TI_GERICHTE 80.2007.67 vom 26. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2007.67_d20000626

FR: TI_GERICHTE 80.2007.67 du 26 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 80.2007.67 del 26 giugno 2000

Regeste

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione redditi, decisione, reddito d'altra fonte, importo scoperto e interessi di ritardo

Erwägungen

E. 2.1

Nel caso concreto, la ricorrente contesta anzitutto la tassazione base IC/IFD 1997-98 dei coniugi _____, su cui si fonda il riparto impugnato. Chiede infatti lo stralcio del reddito d'altra fonte, adducendo che i proventi di reato non sono imponibili, e mette in dubbio l'entità del suo reddito del lavoro, postulando l'edizione di documenti dalla sua datrice di lavoro.

E. 2.2

Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il regime della responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell'unità fiscale della famiglia disciplinato dall'art. 8 LT, di uguale tenore dell'art. 9 LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero dell'accertamento del debito d'imposta dei coniugi. Tale premessa è importante perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d'imposta accertato nell'ambito del procedimento di tassazione e, dall'altro, la reciproca autonomia delle due procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso nell'ambito della tassazione dei coniugi, perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in R DAT II-1998 n. 15t).

E. 2.3

Nella fattispecie, la tassazione IC/IFD 1998-99 è stata oggetto di un reclamo e di un successivo ricorso, respinto da questa Camera con sentenza dell'8 maggio 2001 (inc. CDT 80.2001.60). In simili circostanze, le contestazioni della ricorrente in merito all'entità del suo reddito del lavoro appaiono manifestamente infondate e finanche temerarie. Quanto al postulato stralcio dei proventi di reato, è invece sufficiente ricordare che ai fini dell'imposizione di un determinato reddito è del tutto irrilevante che l'attività da cui proviene sia lecita o illecita. Secondo le teorie più recenti, conformemente al principio di capacità contributiva, l'imponibilità è data anche se il fondamento del reddito consiste in un'attività contraria al diritto o alla moralità (TF 2A.114/2001 del 10 luglio 2001, in StE 2001 B 21.1 n. 10 = ZStP 2001 p. 226 = RDAF 57/2001 p. 345 ; v. anche Pedrolì, Novità e

tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, in RDAT II-2002, p. 569 ss.). Tutt'al più potrebbe entrare in considerazione una revisione della tassazione passata in giudicato, se in un momento successivo il colpevole è effettivamente tenuto a riconsegnare quanto ha illecitamente acquisito (decisione del Tribunale d'appello del Canton Uri del 7 novembre 1997, in StE 1998 B 21.1 n. 6; v. anche Locher, op. cit., n. 14 ad art. 16 LIFD, p. 282). Comunque sia, oggetto di contestazione è il reddito d'altra fonte di fr. 80'000.–, reddito che per sua stessa natura non è riconducibile ad una determinata attività. Come emerge dall'incarto fiscale, la sua imposizione ha trovato giustificazione nella sproporzione fra le spese sostenute dai coniugi nel corso del periodo di computo ed i redditi dichiarati. Effettuando il raffronto tra le entrate e le uscite del biennio, l'Ufficio di tassazione di _____ ha infatti constatato una considerevole discrepanza e, meglio, una differenza tenuto conto del necessario per vivere di una famiglia di tre persone, di oltre fr. 180'000. – (cfr. decisione CDT dell'8 maggio 2001, p. 4).

E. 3.1

La ricorrente contesta poi l'attribuzione del 50% del reddito d'altra fonte, sostenendo che non la concernerebbe, poiché investito in immobili di proprietà esclusiva dell'ex marito.

E. 3.2

Questa Camera ha già avuto modo di precisare che, proprio in considerazione della natura del "reddito d'altra fonte" di cui si tratta, appare senz'altro giustificata la sua ripartizione per metà fra marito e moglie (decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t) . Per il semplice fatto che non si tratta di un reddito riconducibile come tale ad un'attività del marito, bensì di un reddito fondato sul calcolo del dispendio generale della famiglia, non è possibile attribuirlo più all'uno che all'altro coniuge. Le considerazioni della ricorrente, di per sé comprensibili, ancora una volta non tengono adeguatamente conto del fatto che la ripartizione del debito d'imposta fra i coniugi non equivale ad una tassazione separata di marito e moglie, ma costituisce una semplice suddivisione dell'onere fiscale complessivo. Così stando le cose, l'operato dell'autorità di tassazione deve pertanto essere tutelato.

E. 3.3

Si noti, di transenna, che tale riparto non pregiudica eventuali pretese civili. Nella liquidazione interna dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi restano evidentemente liberi di applicare quanto concordato a titolo di regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore con sentenza del 24 marzo 2003.

E. 4.1

La ricorrente chiede infine che gli interessi di ritardo vengano se del caso considerati a decorrere dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2003 e, successivamente al divorzio, dal 1° aprile 2007 in avanti, ovvero a far tempo dalla sua prima messa in mora. Nelle motivazioni, non sempre di facile lettura, argomenta che la corrispondenza avrebbe dovuto esserle indirizzata personalmente, giacché fin dal 1995 viveva separata dall'ex marito, aggiungendo poi che in seguito al divorzio, pronunciato dal pretore il 24 marzo 2003, l'autorità fiscale avrebbe dovuto informarla sulle pendenze ancora in corso.

E. 4.2

La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope legis (Jacques, in Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 162). In questi casi l'autorità fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e

procedere al riparto delle singole quote d'imposta. Spetta però ai contribuenti farsi parte attiva e richiedere la separazione delle partite fiscali. In pratica, una simile decisione di responsabilità viene notificata solo quando il coniuge la esige esplicitamente oppure si rifiuta di pagare un importo nel termine previsto. Come precisato dalla Circolare n. 19/1995 del 15 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, in caso di separazione legale o di fatto, l'autorità fiscale allestisce il riparto su richiesta sia delle parti sia dell'Ufficio esazione e condoni (cfr. Circolare n. 19/1995 del 15 gennaio 1995, pag. 4). In questo contesto, le argomentazioni sollevate dalla ricorrente appaiono già a prima vista infondate. Poco importa sapere se i contribuenti vivevano effettivamente separati sin dal 1995. Ciò che più conta è che RI 1 non pretende né tanto meno dimostra di avere richiesto la separazione delle loro partite fiscali.

E. 4.3

Al di là che non è del tutto chiaro come la ricorrente calcoli la decorrenza degli interessi di ritardo, le sue contestazioni si rivelano in ogni caso irricevibili. Del resto, considerata la natura delle decisioni impugnate, che concernono esclusivamente la questione della decadenza della responsabilità e non anche aspetti legati all'esazione, l'autorità di tassazione non era nemmeno tenuta a pronunciarsi sugli interessi di ritardo. A tale proposito, la giurisprudenza argoviese offre una significativa precisazione. La responsabilità solidale si riferisce agli importi fiscali ancora scoperti, ma questi ultimi non devono tuttavia essere definiti nel dispositivo della decisione concernente la responsabilità. Infatti, l'accertamento dell'importo fiscale ancora scoperto in un determinato momento costituisce un atto che rientra nella riscossione. Ne consegue che nella decisione sulla responsabilità devono essere accertate solo le quote della responsabilità solidale (Schorno , in Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Vol. I, § 22, n. 8, p 186; v. anche decisione CDT n. 80.2004.21 del 3 novembre 2005).

E. 5

Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480 .– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario: